



COMUNE DI LATINA
Servizio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili

“Regolamento per la disciplina dei Servizi educativi per l’infanzia”

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento dei Servizi educativi per l'infanzia del Comune di Latina.

Nel nostro ordinamento è sempre esistita una frammentazione dei servizi alla prima infanzia che sono sempre stati considerati afferenti al sistema dei servizi sociali e classificati come servizi a domanda individuale, tuttavia, tali servizi hanno perso nel tempo la natura prettamente assistenziale ponendo in rilievo chiari profili educativi.

Negli ultimi anni le evoluzioni, i cambiamenti e le modalità organizzative sono state numerose, i progetti, le tipologie di offerta educativa e le modalità operativo - gestionali si sono ampliate e diversificate per stare al passo con i bisogni dei bambini, delle famiglie e del contesto sociale in cui gli Asili Nido operano.

L'approccio attuale è contraddistinto soprattutto dall'aspetto educativo ed evolutivo e non più soltanto da quello assistenziale nonché dal rappresentare un valido servizio a sostegno della famiglia per conciliare impegni di lavoro e per accompagnare l'evoluzione psicofisica dei bambini in un ambiente socializzante.

In questo contesto le famiglie sono direttamente coinvolte ed entrano loro stesse a far parte del servizio e sperimentano così il loro primo ingresso nel contesto sociale e l'approccio con il servizio pubblico.

Il D.lgs n. 65 del 13/04/2017 ha approvato il "Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino a sei anni" con lo scopo di garantire, fin dalla nascita, pari opportunità di istruzione, di educazione, di cura, di relazione e di gioco a tutte le bambine e i bambini concorrendo ad eliminare disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali attraverso il superamento della divisione tra servizi educativi per la prima infanzia e scuola dell'infanzia costruendo un percorso educativo e formativo unitario, pur nel rispetto delle specificità di ciascuna di esse.

L'art. 2 del citato D.lgs n. 65/2017 definisce l'organizzazione del sistema integrato in servizi educativi per l'infanzia ovvero asili nido, micro – nido, servizi integrativi, sezioni primavera e scuole dell'infanzia, fornendo una precisa descrizione degli stessi.

Con Delibera n. 903 del 19/12/2017 la Regione Lazio ha approvato il "Regolamento del sistema di accreditamento regionale dei Nidi d'Infanzia" con la finalità di promuovere lo sviluppo ed il miglioramento qualitativo dei servizi educativi per la prima infanzia.

Requisiti fondamentali per l'ottenimento dell'accreditamento regionale e, quindi, per il riconoscimento di qualità dei Nidi d'infanzia sono, tra l'altro: il Progetto Pedagogico, il Progetto Educativo, il Progetto Organizzativo, la Carta dei Servizi, gli Strumenti e le Metodologie di Valutazione del Servizio, la Formazione del Personale e la Relazione sul Servizio di Refezione.

Nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs n. 65/2017 e successive modifiche nonché dei principi e dei valori preveisti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata con Legge n. 176 del 27/05/1991 nella Legge n. 285 del 28/08/1997 e successive modifiche, la Regione Lazio ha approvato la Legge Regionale n. 7 del 05/08/2020 con la finalità di promuovere l'attuazione del sistema integrato di educazione ed in particolare la disciplina dei servizi educativi per l'infanzia, inoltre, di dettare disposizioni per favorire la realizzazione di un'offerta qualificata e diversificata di servizi educativi sul territorio regionale.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla L.R. n. 7/2020 la Regione Lazio ha emanato il Regolamento n. 12 del 16/07/2021 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”.

Il presente Regolamento è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni operative della suddetta normativa: D.lgs n. 65/2017, D.G.R n. 903/2017, L.R. n. 7/2020 e Regolamento n. 12/2021.

PARTE PRIMA

ART. 1 – SERVIZI EDUCATIVI

1. I Servizi educativi si occupano della crescita e della formazione dei bambini e delle bambine dai tre ai trentasei mesi e consistono in:

- NIDO E MICRONIDO che realizzano attività educative, di gioco, i pasti e il riposo;
- SEZIONI PRIMAVERA rivolto ai bambini da 24 a 36 mesi per favorire la continuità del percorso educativo dal Nido alla Scuola dell’infanzia;
- SERVIZI INTEGRATIVI classificati in:
 1. Spazio gioco rivolto ai bambini dai 12 ai 36 mesi per un arco di tempo giornaliero limitato;
 2. Nido domestico;
 3. Centro per bambini e famiglie che prevede la presenza dei genitori, familiari o adulti.

2. I Servizi educativi possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici o privati o nelle immediate vicinanze degli stessi per accogliere i figli dei lavoratori o delle lavoratrici riservando una quota parte anche ai bambini residenti o domiciliati nel Comune previa Convenzione con gli stessi.

3. I Servizi con finalità ricreative o di custodia occasionale o temporanea, comunque denominati, non rientrano tra le tipologie dei servizi di cui al presente Regolamento ma vengono disciplinati, per l’apertura e il funzionamento, da un apposito Regolamento.

ART. 2 – FORME DI TITOLARITA’

1. Per i servizi educativi sono previste le seguenti forme di titolarità e gestione:

- a) titolarità pubblica a gestione diretta da parte dei Comuni, anche in forma associata, o di altri soggetti pubblici istituzionalmente competenti;
- b) titolarità pubblica a gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati mediante espletamento di procedure di gara ad evidenza pubblica;
- c) titolarità e gestione privata in convenzione con il Comune;
- d) titolarità e gestione privata non in convenzione.

2. Al fine di riconoscere la libera scelta delle famiglie in base alle proprie esigenze di conciliazione di vita e lavoro è garantito pari accesso a tutti i servizi educativi disciplinati dal presente Regolamento.

3. I titolari della gestione dei servizi educativi garantiscono la qualità e la continuità degli interventi educativi oltre all’efficienza e l’efficacia sul piano organizzativo e gestionale garantendo in particolare:

- a) la predisposizione e l'attuazione del progetto educativo;
- b) la predisposizione della Carta dei Servizi;
- c) la predisposizione del sistema di tutela dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti nonché l'acquisizione del certificato penale antipedofilia di tutto il personale dipendente;
- d) il coordinamento con la rete dei servizi per l'infanzia (consultori, servizi sociali, scuole dell'infanzia, ASL);
- e) la partecipazione delle famiglie sia alle attività didattiche che attraverso gli Organismi di partecipazione (Assemblee, Comitato di Gestione ecc);
- f) la stipula di contratti di assicurazione sulla responsabilità civile per il personale dipendente e i bambini utenti del servizio;
- g) il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, sanità e igiene;
- h) la formazione continua in servizio sia del personale educativo che ausiliario;
- i) la messa a disposizione dei Comuni delle informazioni da inserire nel sistema informativo regionale;
- j) l'offerta di prodotti alimentari nella logica del sistema di qualità sotto il profilo igienico e merceologico, l'erogazione dei pasti che dovrà avvenire secondo garanzie di qualità certificate ed in conformità al sistema di analisi e controllo HACCP come previsto dal D.Lgs. 155/1997, avvalendosi di fornitori in possesso di idonee garanzie nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- k) l'applicazione ai dipendenti dei Contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento sigliati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.

ART. 4 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Possono usufruire dei Servizi educativi tutte le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi senza distinzione di sesso, religione, etnia, nazionalità e gruppo sociale.

2. I servizi educativi favoriscono l'inclusione nei percorsi formativi delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali secondo Piani Educativi Individualizzati in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune e con i Servizi della A.S.L. secondo le rispettive competenze e con il coinvolgimento dei genitori in fase di elaborazione del P.E.I.

3. Per Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) si intendono:

- a) disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992;
- b) deficit e/o disturbi dello sviluppo e dell'apprendimento;
- c) svantaggio socio economico, linguistico e culturale;
- d) emarginazione sociale

Al fine di favorire l'inclusione dei bambini con B.E.S. il Comune interviene:

- a) riducendo il rapporto educatore/bambino in relazione alla gravità dei casi;
- b) sulla dotazione di personale specializzato a supporto del bambino.

4. E' consentito il prolungamento delle frequenza oltre il compimento dei 36 mesi di età ai bambini con B.E.S. di cui al comma 3 per i quali si riscontrino, da idonea certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, l'esigenza di posticipare l'inizio della frequenza alla Scuola dell'infanzia.

ART. 5 – COORDINATORE PEDAGOGICO

1. Con Delibera di Giunta regionale del Lazio n. 61 del 09/02/2021, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/2020, sono state definite le funzioni e i compiti del Coordinatore pedagogico.
2. i soggetti gestori dei servizi educativi per l'infanzia nominano per ciascun Servizio o gruppo di Servizi il Coordinatore pedagogico.
3. Per svolgere le funzioni di Coordinatore pedagogico è necessario il possesso della Laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti.
4. L'incarico può essere conferito ad un professionista con funzione esclusiva o come funzione aggiuntiva a quella di educatore. Nel secondo caso, deve essere in possesso dei requisiti professionali e titoli di studio abilitanti a ciascuna funzione;
5. Come stabilito dall'art. 25 della L.R. n. 7/2020 il Coordinatore pedagogico non deve essere stato condannato con sentenza di condanna passata in giudicato o avere procedimenti penali in corso di cui al Titolo IX, al Capo IV del Titolo XI, al Capo I e alle Sezioni I, II, III del Capo III del Titolo XII del Libro II del Codice penale;
6. Ad ogni Coordinatore pedagogico può essere assegnato il coordinamento di più servizi purché sia in grado di svolgere le proprie funzioni a beneficio di ciascun Servizio.
Le caratteristiche e la quantificazione oraria dell'incarico deve essere riportata nella lettera di incarico e nella Carta dei Servizi specificando giorni, orari e modalità con cui le famiglie possono contattarlo;
7. Nel caso di Asili Nido, il Coordinatore pedagogico dovrà assicurare almeno un'ora mensile per ogni bambino iscritto. Tale impegno non si applica qualora il soggetto gestore è anche Coordinatore pedagogico
8. Ai sensi dell'art. 1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 61 del 09/02/2021, le funzioni del Coordinatore pedagogico sono le seguenti:
 - a) coordina il gruppo educativo;
 - b) garantisce l'organizzazione del personale del servizio e i relativi turni di lavoro, il rispetto del rapporto numerico tra educatori e bambini prescritto, attiva le sostituzioni in caso di assenza improvvisa di un operatore;
 - c) garantisce l'applicazione di tutti gli strumenti, i protocolli operativi e le prassi orientati a garantire la sicurezza, il benessere e la salute dei bambini, nell'ambito della loro frequenza del servizio;
 - d) garantisce e coordina l'attuazione del progetto educativo;e ne assicura il monitoraggio costante;
 - e) assicura che il progetto educativo sia costantemente aggiornato in ordine ai suoi obiettivi con particolare riferimento a:
 - 1) accoglienza delle bambine e dei bambini e dei loro genitori, con particolare attenzione al primo ingresso delle bambine e dei bambini;
 - 2) inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi;
 - 3) organizzazione del servizio, con particolare riguardo al calendario, agli orari, all'uso degli ambienti nonché al tempo di lavoro frontale e non frontale del personale educativo;
 - 4) elementi costitutivi della programmazione educativa, definendo modalità e tempi per favorire le attività didattiche, di gioco e di cura e l'interazione tra le bambine e i bambini e tra adulti e le bambine e i bambini;

- 5) strumenti metodologici del gruppo educativo, quali l'osservazione, la documentazione, la verifica e l'autovalutazione;
- 6) attività e iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;
- 7) continuità educativa con la scuola dell'infanzia e attività di conoscenza e integrazione con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti sul territorio di riferimento.

ART. 6 – COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE

1. Con l'art. 2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 61 del 09/02/2021 sono istituiti i Coordinamenti pedagogici territoriali con la finalità di consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione dai 3 ai 36 mesi d'età e favorire la continuità educativa tra Nidi e Scuole dell'Infanzia.

2. Il Coordinamento pedagogico territoriale viene istituito a livello di distretto socio sanitario con provvedimento del Sindaco del Comune capofila e prevede la partecipazione:

- a) di tutti i coordinatori pedagogici dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati nel territorio del distretto;
- b) dei coordinatori pedagogici/didattici delle scuole dell'infanzia pubbliche e paritarie del territorio;
- c) di un rappresentante di ciascun comune del distretto, che non sia titolare di almeno un asilo nido o scuola dell'infanzia pubblici;
- d) di un rappresentante dell'ufficio scolastico regionale.

3. Nell'atto costitutivo viene individuato tra i coordinatori il coordinatore pedagogico territoriale che:

- a) convoca e presiede gli incontri del coordinamento, almeno due volte all'anno;
- b) anima il coordinamento, promuovendo iniziative nell'ambito delle funzioni attribuite al coordinamento stesso favorendone la massima partecipazione, con l'obiettivo di realizzare effettivamente la conoscenza reciproca, la collaborazione e la costruzione di un sistema pedagogico territoriale;
- c) garantisce, attraverso il coinvolgimento del coordinamento, la raccolta completa e omogenea di dati e informazioni statistiche sui servizi educativi, per la alimentazione del sistema informativo regionale di cui all'articolo 48 della L.R. n. 7/2020.

4. Le funzioni del Coordinamento pedagogico territoriale sono le seguenti:

- a) la formazione degli operatori e il sostegno tecnico al lavoro educativo e alla gestione ed organizzazione del gruppo di lavoro;
- b) l'incentivazione di incontri, confronti e scambi tra i servizi educativi rivolti a fasce di età differenti;
- c) la promozione dell'innovazione e della sperimentazione educativa e della relativa documentazione necessaria al raggiungimento delle predette finalità;
- d) il sostegno della partecipazione delle famiglie e la promozione della cultura dell'infanzia e della genitorialità;
- e) il supporto ai percorsi di monitoraggio e di valutazione della qualità dei singoli servizi nel contesto territoriale di riferimento;
- f) il raccordo tra servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari presenti nel territorio di riferimento

ART. 7 – GRUPPO EDUCATIVO

1. Tutto il personale operante nella struttura, pur nella diversità delle mansioni svolte, si costituisce in gruppo educativo.
2. Il gruppo educativo si riunisce periodicamente in relazione ad esigenze di organizzazione del lavoro nonché per la programmazione e la verifica delle esperienze pedagogiche nel rispetto delle finalità generali del servizio.
3. Il gruppo educativo elabora, aggiorna e attua collegialmente il progetto educativo e inoltre:
 - a) elabora gli indirizzi metodologici e logistico-operativi per la realizzazione del servizio, occupandosi di impostare e verificare il lavoro psicopedagogico;
 - b) collabora attivamente con le famiglie per la realizzazione di iniziative partecipate e in coerenza con il progetto educativo;
 - c) attua il sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini dai rischi di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;
 - d) determina le modalità di costante confronto e collaborazione con le famiglie dei bambini;
 - e) formula proposte di aggiornamento e di formazione continua del personale;
 - f) segnala tempestivamente agli organismi di partecipazione delle famiglie le eventuali difficoltà di realizzazione del progetto educativo che ostacolano il buon funzionamento del servizio.
4. Il gruppo educativo si avvale, oltre che della figura del Coordinatore pedagogico, anche della consulenza socio-psico-pedagogica di figure professionali individuate dal titolare della gestione che concorrono alla realizzazione di interventi connessi alla programmazione educativa.
5. Il personale addetto ai servizi generali:
 - a) provvede all'apertura, all'areazione dei locali ed alla chiusura della struttura;
 - b) vigila sull'ingresso e sull'uscita dei bambini;
 - c) cura l'ordine e provvede alla pulizia dei locali, degli arredi e dei materiali del servizio educativo;
 - d) cura l'ordine e provvede alla pulizia dell'esterno della struttura;
 - e) collabora con gli educatori anche in occasione di iniziative complementari e sussidiarie rispetto alle attività educative.
 - f) non compete al personale ausiliario l'igiene e il cambio dei bambini e delle bambine.
6. La preparazione dei pasti deve essere svolta da personale in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8, comma 2.
7. Per i servizi educativi è consentito il servizio di catering che deve seguire scrupolosamente le stesse indicazioni previste per il servizio svolto presso la struttura.

ART. 8 – TITOLI DI STUDIO

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dall'art. 4 del n. 12 del 16/07/2021 "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia" per l'accesso ai posti di educatore nei servizi per l'infanzia, continuano ad avere validità i seguenti diplomi conseguiti entro il 31/05/2017:
 - a) maestra d'asilo;
 - b) vigilatore d'infanzia;

- c) puericultrice;
- d) assistente d'infanzia o alla comunità d'infanzia;
- e) abilitazione magistrale;
- f) maturità professionale di assistente di comunità infantile;
- g) maturità tecnica femminile;
- h) liceo socio-psicopedagogico;
- i) laurea in scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale;
- j) laurea in scienze della formazione primaria, con indirizzo scuola dell'infanzia, vecchio ordinamento;
- k) laurea di durata triennale, laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, nell'ambito delle discipline di scienze dell'educazione e della formazione o titoli equipollenti.

2. Nelle strutture con preparazione dei pasti, il responsabile della cucina deve essere in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, comprovate da idonea documentazione, ovvero:

- a) diploma quinquennale nel settore della preparazione pasti conseguito presso un istituto professionale alberghiero;
- b) qualifica triennale di operatore della ristorazione con indirizzo "Preparazione degli alimenti e allestimento piatti"
- c) diploma professionale di tecnico di cucina rilasciato dalle Regioni e dalle province autonome,
- d) attestato di qualifica di operatore della ristorazione-aiuto cuoco o di tecnico della produzione pasticcioco, rilasciati dalla Regione Lazio
- e) attestati di certificazione rilasciati da enti titolarie afferenti alle medesime aree di attività del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Il possesso del titolo può essere sostituito anche da esperienza qualificata di cuoco o aiuto cuoco della durata di almeno tre anni, anche non continuativi negli ultimi dieci anni, dimostrata attraverso idonea documentazione.

3. Il personale addetto alla gestione dei pasti, sia nelle strutture con e sia nelle strutture senza preparazione diretta dei pasti, deve essere in possesso di idonea documentazione attestante la frequenza del corso sul sistema di autocontrollo alimentare HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point).

ART. 9 – REQUISITI DI ONORABILITA'

1. Coloro che prestano la propria attività nei servizi educativi non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso, per reati di cui al Titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al Capo IV del Titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al Capo I e alle sezioni I, II e III del Capo III del Titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale.

ART. 10 – FORMAZIONE CONTINUA IN SERVIZIO

1. L'Ente gestore è tenuto a programmare ogni anno l'attività di formazione e aggiornamento degli operatori in considerazione delle particolari caratteristiche del servizio.

La necessità di aggiornamento professionale del personale in servizio e la formazione degli educatori derivano dalla natura e dalle finalità del servizio.

In questa prospettiva è necessario che le iniziative si svolgano secondo una programmazione puntuale e continuativa.

Queste iniziative inoltre dovranno essere finalizzate al miglioramento delle competenze professionali del personale e della qualità del servizio.

L'aggiornamento professionale in servizio e la formazione permanente degli educatori possono essere promossi anche in raccordo con il Coordinamento pedagogico territoriale.

2. Tutti i dipendenti dei servizi educativi sono tenuti a partecipare a:

- a) corsi periodici di riqualificazione e di aggiornamento professionale, organizzati dagli enti locali d'intesa con la Regione o da Enti formativi accreditati o da professionisti incaricati secondo la normativa vigente;
- b) iniziative formative che permettono lo scambio e il confronto con operatori di diversi servizi (ad esempio Nidi e Scuole dell'infanzia) dove la condivisione e il confronto consentono l'apertura, la collaborazione, la co-progettazione, la continuità educativa;
- c) altre iniziative quali: seminari e giornate di studio rivolti al personale educativo basati sulla supervisione pedagogica individuale e di gruppo che garantiscono la prevenzione delle situazioni di burn out in modo da tutelare il personale e i bambini.

ART. 11 – PROGETTO EDUCATIVO

Il Progetto Educativo si definisce attraverso l'identificazione di obiettivi specifici, la programmazione dei percorsi educativi e degli aspetti organizzativi necessari per raggiungerli, l'osservazione dei processi di socializzazione e di apprendimento, la loro documentazione, la verifica dei risultati ottenuti e la valutazione della qualità del contesto educativo realizzato.

In particolare, il Progetto Educativo ha il compito di realizzare:

- a) un clima di accoglienza nell'ambiente educativo nei confronti dei bambini e dei loro genitori che assume particolare rilevanza nel momento dell'accoglienza al servizio educativo;
- b) inclusione dei bambini e bambine con bisogni educativi speciali;
- c) scambi di comunicazione armonici e costanti tra gli operatori e i genitori e occasioni di incontro per la partecipazione alla vita del servizio e per l'approfondimento del progetto educativo;
- d) contesti educativi in cui spazi, tempi, interventi e materiali sono progettati per favorire relazioni, affetti e conoscenze da parte dei bambini;
- e) un percorso educativo che a partire dal servizio educativo prosegue con la Scuola dell'Infanzia e, in prospettiva, nell'esperienza successiva della Scuola dell'obbligo basandosi sul principio della continuità pedagogica;
- f) organizzazione del servizio (calendario, orari, uso degli spazi ecc)

ART. 12 – CARTA DEI SERVIZI

I titolari della gestione provvedono a dotarsi della Carta dei servizi educativi, strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e ne regola i rapporti con i fruitori.

Nella Carta dei Servizi il gestore dichiara quali servizi intende erogare, le modalità e gli standard di qualità che intende garantire e si impegna a rispettare determinati standard qualitativi e quantitativi, con l'intento di monitorare e migliorare la qualità del servizio offerto.

La Carta dei Servizi non è una semplice guida ma è un documento che stabilisce un "patto", un "accordo" fra soggetto erogatore del servizio e l'utente basato su:

- a) indicazione e definizione degli standard e della qualità del servizio;
- b) costruzione degli elementi che strutturano il pacchetto dei servizi

- c) promozione e informazione del servizio, verifica del rispetto degli standard del servizio
- d) predisposizione di procedure di ascolto e customer satisfaction di semplice comprensione e di facile utilizzazione
- e) in caso di disservizio, il diritto alla tutela esercitabile mediante lo strumento del reclamo e dell'eventuale ricorso all'istituto del Difensore Civico
- f) coinvolgimento e partecipazione del cittadino-utente alla definizione del progetto.

ART. 13 – SISTEMA DI PREVENZIONE E TUTELA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

1. I soggetti gestori tutelano le bambine e i bambini dal rischio di abusi, maltrattamenti e condotte inappropriate da parte degli adulti, adottando un sistema di prevenzione e tutela che prevede in particolare:

- a) il codice di condotta contenente i principi fondamentali da rispettare nel rapporto con le bambine e i bambini da sottoporre alla sottoscrizione di ciascun operatore;
- b) gli strumenti di segnalazione e risposta da adottare in caso di sospetto di abuso, maltrattamento e condotta inappropriata da parte di adulti nei confronti delle bambine e dei bambini, garantendo la tempestività, l'adeguata risposta e il necessario livello di riservatezza della segnalazione;
- c) le procedure di valutazione periodica dei rischi di abusi;
- d) la formazione e l'aggiornamento degli operatori in materia;
- e) il monitoraggio e la valutazione del sistema di tutela.

2. Il sistema di prevenzione e tutela di cui al comma 1 è comunicato alle persone coinvolte nel servizio, ivi comprese le famiglie delle bambine e dei bambini utenti.

3. Lo schema tipo del codice di condotta viene adottato dalla Regione Lazio con propria deliberazione di Giunta.

ART. 14 – GESTIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

1. La gestione sociale è l'insieme delle attività di partecipazione che contribuiscono alla definizione dei contenuti, delle caratteristiche e del funzionamento del Servizio educativo, tramite i seguenti Organi:

- a) Assemblea dei genitori
- b) Comitato di gestione

2. L'Assemblea dei genitori è costituita da entrambi i genitori dei bambini iscritti al servizio educativo o da chi ne fa le veci.

Si riunisce su convocazione del suo Presidente almeno tre volte l'anno e precisamente:

- in occasione dell'inizio dell'attività annuale
- nel corso dell'anno per la verifica del programma avviato
- a conclusione dell'attività annuale.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta dei suoi Componenti o dall'Ente gestore o dal Comitato di Gestione tramite avviso affisso nella bacheca del servizio almeno cinque giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è valida se partecipa almeno la metà dei genitori in prima convocazione; in seconda convocazione sarà ritenuta sufficiente la presenza di 1/3 dei genitori.

All'Assemblea dei Genitori compete:

- a) eleggere nella prima riunione il suo Presidente;
- b) eleggere i suoi rappresentanti nell'ambito del Comitato di Gestione;
- c) esprimere pareri e formulare proposte al Comitato di Gestione in merito agli orientamenti educativi, socio-psico-pedagogici, igienico-sanitari ed organizzativi del Servizio;
- d) richiedere al Comitato di Gestione verifiche e controlli in merito al regolare andamento del Servizio, allo svolgimento delle attività programmate e alla corretta assegnazione dei posti disponibili.

3. Il Comitato di Gestione è composto da 4 genitori utenti del Servizio e da 3 operatori del Nido. Il Presidente del Comitato di Gestione deve essere un genitore.

I membri del Comitato di Gestione durano in carica tre anni e decadono quando non partecipano alle riunioni del Comitato per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

I genitori decadono nel caso in cui i bambini non usufruiscono più del servizio.

Il personale decade se trasferito e in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Ad essi subentrano i primi non eletti delle rispettive rappresentanze.

Ai fini della prima nomina del Comitato, l'Assemblea delle famiglie è convocata direttamente dal titolare della gestione entro il 15 ottobre.

4. al Comitato di Gestione compete:

- a) elaborare ed approvare, in collaborazione con l'Assemblea dei genitori e il Gruppo educativo, il piano annuale delle attività socio-pedagogiche, gli orientamenti educativi del Servizio, gli indirizzi igienico-sanitari ed organizzativi, comprese le modalità di verifica ricorrente;
- b) formulare proposte per l'acquisto del materiale didattico e ludico, con particolare riferimento ai sussidi didattici e strumentali che consentono la permanenza ed il pieno inserimento dei bambini disabili nella vita collettiva del Servizio;
- c) esprimere al Gestore proposte in riferimento al calendario annuale ed all'orario settimanale e giornaliero del Servizio;
- d) programmare gli incontri periodici con gli utenti per il disimpegno dei compiti derivanti dalla gestione sociale;
- e) analizzare le somme iscritte nel bilancio preventivo e nel conto consuntivo, inerenti la gestione del Servizio, esprimendo al riguardo pareri e proposte al Gestore;
- f) verificare mensilmente l'effettiva copertura dei posti disponendo eventualmente, a seguito di controlli periodici, e comunque dopo due mesi di attività, l'aumento del numero dei bambini ammissibili sino al 15% dei posti disponibili, salvo successiva comunicazione al Gestore;
- g) garantire la presenza di almeno una rappresentanza del Comitato di Gestione alle riunioni dell'Assemblea dei genitori, predisponendo una relazione scritta inerente i temi trattati;
- h) curare i rapporti con i genitori ed assumere le opportune iniziative in merito ad osservazioni, suggerimenti e reclami eventualmente pervenuti per iscritto dando, comunque, risposta scritta;
- i) promuovere e stimolare tra la cittadinanza e le forze politiche e sociali la conoscenza e il dibattito sulle finalità del Servizio e la sua migliore realizzazione e organizzazione;
- j) gestire un fondo per le piccole manutenzioni e per l'acquisto di materiale didattico e di vario consumo, nel rispetto della programmazione annuale;

5. Il Comitato di Gestione si riunisce una volta al mese.

Nel corso di ciascuna riunione viene redatto un verbale. L'ordine del giorno, salvo riunioni straordinarie aventi carattere d'urgenza, viene fissato di volta in volta in base alle esigenze espresse dal Presidente del Comitato di Gestione, il quale provvede alla convocazione dei membri del Comitato con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione, tramite affissione della comunicazione nella bacheca del Servizio. Le riunioni del Comitato sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno dei componenti. Le sedute del Comitato di Gestione sono aperte al pubblico.

PARTE SECONDA REQUISITI DEI SERVIZI EDUCATIVI

ART. 15 – UBICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI

1. I Servizi educativi sono situati:

- a) in zone urbanistiche destinate a servizi o ad aree per attrezzature d'interesse comune F2 (come classificate dal D.M. 1444/1968)
- b) preferibilmente in complessi edilizi di nuova costruzione destinati a strutture scolastiche singoli o aggregati a scuole dell'infanzia;

2. Qualora l'edificio non sia interamente destinato a servizio educativo, deve essere assicurata l'autonomia funzionale del servizio educativo.

Il Comune individua, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, i casi in cui alcuni spazi di quest'ultimo possono essere condivisi fra il servizio educativo e i servizi ubicati nel medesimo edificio.

Tali disposizioni non si applicano ai nidi domestici

3. I Servizi educativi devono garantire ai bambini il diritto alla sicurezza scolastica, inteso come combinazione degli elementi di sicurezza strutturale e antisismica, urbanistici, architettonici, di abitabilità, salubrità, *confort*, assenza di barriere architettoniche e complessiva accessibilità per gli studenti disabili e delle misure di prevenzione, protezione e soccorso, necessari ad assicurare a chi fruisce dell'ambiente scolastico i diritti inviolabili alla sicurezza e all'incolumità della persona, alla salute e al benessere psico-fisico, nonché il diritto dei bambini all'educazione e all'istruzione.

4. I Servizi educativi, ad eccezione dello spazio gioco di cui e del nido domestico sono collocati al piano terra ed è consentito l'utilizzo di eventuali locali seminterrati solo per destinarli a centrale termica, cucina, dispensa, magazzino, lavanderia, bagni e spogliatoi del personale e a qualunque altro uso che non preveda la presenza dei bambini.

5. Per la realizzazione di servizi educativi è consentito il cambio, anche temporaneo, di destinazione d'uso di edifici esistenti o parti di essi in tutte le zone urbanistiche individuate nel piano urbanistico comunale generale di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), della l.r. 38/1999 con esclusione delle zone in cui si registri la presenza di impianti industriali insalubri e le zone identificate ad elevato rischio di frana e inondazione, fatti salvi i diritti dei terzi.

In tali ipotesi non sono dovuti oneri di urbanizzazione primaria e oneri concessori qualora, al termine del servizio, lo spazio riacquisti la precedente destinazione urbanistica

6. Per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare, devono essere favoriti gli interventi per l'integrazione e la continuità tra servizi educativi per l'infanzia, scuole primarie e servizi sociali e sanitari, ponendo particolare attenzione all'accessibilità al servizio, al sistema della mobilità, della sicurezza e delle aree verdi, alla qualità architettonica e alla sostenibilità edilizia.

ART. 16 – REQUISITI DEGLI SPAZI, DEGLI ARREDI E DEI GIOCHI

1. Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia, gli arredi ed i giochi devono avere caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute e il benessere dei bambini e degli operatori.
2. La progettazione degli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia e la dotazione degli arredi e dei giochi devono tenere presenti, in tutte le fasi, le finalità educative degli stessi.
3. Gli spazi esterni, ove previsti per ogni specifico Servizio, devono essere adiacenti alla struttura sede del Servizio, recitati, attrezzati a verde e dotati di zone d'ombra. Inoltre, devono essere separati e protetti dalle aree destinate a parcheggi, alla viabilità e agli spazi esterni non destinati ai bambini per garantire la sicurezza degli stessi.
4. Gli arredi, il materiale educativo e didattico, i giochi devono essere scelti in conformità alle finalità del progetto educativo e nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute privilegiando materiali ecosostenibili.
5. Al fine di assicurare le finalità del servizio, alla progettazione deve essere prevista la partecipazione del coordinatore pedagogico o di un professionista in materia psico-pedagogica.
6. In orario di chiusura dei servizi è possibile l'utilizzo programmato dei locali per attività ludico-ricreative per bambine e bambini o altri eventi culturali, garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo, anche tramite protocolli d'uso dei locali e di sanificazione degli stessi al termine dell'utilizzo.

ART. 17 – REFEZIONE E TABELLA DIETETICA

1. I Servizi educativi esercitano la funzione educativa anche attraverso la ristorazione scolastica, che rappresenta il luogo privilegiato per l'educazione alimentare; l'obiettivo della ristorazione scolastica non si limita al mero sostentamento alimentare, ma contribuisce anche alla promozione di comportamenti alimentari idonei al miglioramento dello stato di salute, favorisce l'accrescimento culturale e stimola alla socializzazione e all'uguaglianza tra alunni che provengono da tradizioni, etnie, o stati sociali diversi tra loro.

Il servizio di ristorazione deve ovviamente fornire un pasto appropriato, in un contesto adeguato, assicurandone la qualità nutrizionale. Il pasto in mensa ha anche il ruolo di orientare, attraverso un approccio educativo, il comportamento alimentare del bambino verso uno stile salutare e consapevole, elevando il livello qualitativo dei pasti e mantenendo saldi i principi di sicurezza alimentare. I menù, predisposti da professionisti esperti e attenti alla salute del bambino, sono costruiti sulla base dei fabbisogni energetici e nutrizionali (LARN) di bambini in età prescolare. Inoltre, per aumentare la varietà dei cibi proposti, i menù devono seguire una rotazione di almeno quattro/cinque settimane, e devono essere diversificati per il periodo autunno-inverno e primavera-estate. Il pasto a scuola consente così ai bambini di conoscere alimenti diversi e nuovi sapori, stimolando curiosità verso il cibo, grazie anche all'importante ruolo di mediazione delle educatrici, che possono aiutare a superare l'iniziale rifiuto verso cibi e sapori sconosciuti o poco usuali.

2. Le tabelle dietetiche:

- a) sono approvate dalle competenti strutture delle aziende sanitarie locali;

b) contengono menù differenziati per fasce d'età e, ove necessario, menù personalizzati per diete speciali previste dal medico o per motivazioni religiose e culturali.

3. I soggetti gestori devono seguire procedure di acquisto, conservazione ed utilizzo degli alimenti che garantiscano il rispetto della normativa vigente, ed in particolare dell'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128 (Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini).

4. Il servizio educativo deve essere erogato garantendo il rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, elaborati nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) approvato con decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135.

PARTE TERZA NIDO

ART. 18 – NIDO

Il Nido è un servizio di pubblico interesse rivolto, in primo luogo, ai bambini dai 3 ai 36 mesi con l'obiettivo di aiutare ogni bambino ed ogni bambina a crescere in uno stato di salute e benessere, a seguire percorsi equilibrati di socializzazione, a superare ogni forma di difficoltà ed acquisire abilità, conoscenze, dotazioni affettive e relazionali utili per costruirsi un'esperienza di vita ricca, originale ed armonica.

Il Nido persegue i fini istituzionali avvalendosi della partecipazione attiva degli operatori, dei genitori e delle componenti sociali, culturali e sanitarie del territorio.

Collabora con le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative e favorisce la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.

Si propone di svolgere un ruolo attivo per la piena affermazione del significato e del valore dell'infanzia secondo i principi di eguaglianza e pari opportunità, rispetto della diversità, libertà e solidarietà.

ART. 19 – FUNZIONAMENTO DEL NIDO

1. Il nido osserva un orario quotidiano da minimo sei e massimo di dodici ore, garantendo come minimo cinque giorni alla settimana e dieci mesi all'anno e assicura:

- a) il cambio e l'igiene della bambina e del bambino;
- b) il servizio di refezione per la distribuzione del pasto principale e delle merende;
- c) il riposo delle bambine e dei bambini;
- d) il gioco e le attività educative.

2. Ogni bambino può frequentare il nido per un massimo di dieci ore giornaliere.

ART. 20 – RAPPORTO NUMERICO TRA PERSONALE E BAMBINI

1. Il rapporto numerico tra personale educativo del nido e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo il parametro di un educatore ogni sette bambini.
2. Il soggetto gestore garantisce quanto previsto dal comma 1, applicando in autonomia il proprio modello pedagogico, organizzativo e operativo anche attraverso sezioni eterogenee.
3. Il personale ausiliario operante nei nidi è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere nel rispetto del requisito minimo di un operatore ogni quindici bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti.

ART. 21 – RICETTIVITA'

1. Possono accedere al nido i bambini e le bambine che hanno compiuto tre mesi e che entro il 31 dicembre dell'anno educativo in cui si effettua l'iscrizione non hanno compiuto i tre anni di età, fatto salvo quanto previsto per i bambini e le bambine con bisogni educativi speciali.
2. La ricettività minima e massima del nido è fissata rispettivamente in sei e sessanta posti. I nidi devono garantire sezioni distinte per classi di età, riservando alla sezione lattanti un numero di posti non inferiore al venti per cento del totale dei posti autorizzati.
3. Ogni sezione in cui è articolato il servizio accoglie un numero di bambine e di bambini che, tenuto conto del progetto educativo, favorisce lo svolgimento di attività individuali e di gruppo al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze motorie, relazionali e cognitive e di sostenere il processo dalla dipendenza all'autonomia;
4. In deroga ai limiti di cui al comma 2, il Comune può autorizzare il funzionamento di nidi aventi una ricettività massima superiore in relazione a specifiche esigenze locali, determinate in particolare dalla domanda del servizio;
5. In considerazione della non corrispondenza tra le bambine e i bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambine e bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del quindici per cento;
5. Qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano una adeguata fruizione da parte delle bambine e dei bambini il comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere l'estensione di cui al comma 4.

ART. 22 – SPAZI INTERNI

1. Gli spazi interni del nido sono articolati in:
 - a) aree di accoglienza e guardaroba;
 - b) ambienti per le attività ludico-educative, per la refezione e per il riposo delle bambine e dei bambini, nonché gli ambienti destinati al cambio ed ai servizi igienici delle bambine e dei bambini, raggruppati in unità funzionali, denominate sezioni, che accolgono non più di venticinque bambine e bambini;
 - c) eventuali spazi comuni utilizzati dalle bambine e dai bambini delle diverse sezioni;
 - d) superfici connettive di diretta pertinenza delle aree destinate alle sezioni;

- e) spazi a disposizione del personale ed i relativi servizi igienici;
- f) locali di servizio.

2. gli spazi interni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) concorrono al rapporto superficie/bambino, fissato ad almeno sei metri quadrati a bambino esclusi gli spazi di cui al medesimo comma 1, lettere e) e f);

3. gli spazi interni degli asili nido di nuova costruzione o in ristrutturazione sono progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente sull'ecosostenibilità degli ambienti e dei materiali;

4. nel rispetto del regolamento edilizio e delle relative norme igienico-sanitarie in relazione alle superfici aeroilluminanti, in caso di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione di un nido si devono prevedere finestre ad anta non apribile con quota d'imposta di almeno 50 cm, in modo da permettere ai bambini e alle bambine un continuo rapporto visivo con l'esterno;

5. lo spazio per le attività ordinarie e libere costituisce il fulcro funzionale del nido e deve mantenere uno stretto rapporto con spazi di altra natura, come lo spazio per il riposo, la sala igienica, i servizi igienici, l'atrio e lo spazio esterno.

Lo spazio deve essere concepito come insieme organico di ambiti, in cui sia possibile svolgere attività di natura differente, come le attività a tavolino per piccoli e grandi gruppi, la lettura e le attività libere.

Gli arredi sono funzionali all'organizzazione dello spazio, con l'ausilio di pareti basse e una possibile interpretazione della pavimentazione, con colori e materiali differenti;

6. lo spazio per il riposo deve essere previsto come autonomo, con accesso diretto dallo spazio per le attività e con comunicazione visiva garantita tramite finestra a vetro fisso, con vetro-camera per un buon isolamento acustico, per permettere agli educatori una continua verifica delle condizioni dei piccoli che riposano.

Gli infissi esterni devono essere oscurabili. Si può prevedere una soluzione d'uso flessibile, che ne consenta un uso alternativo, come angolo calmo o come teatrino;

7. lo spazio per l'igiene, il cambio e la cura, detto anche sala igienica, si colloca in prossimità con lo spazio per le attività ed i servizi igienici e deve comprendere un angolo riparato e funzionale alla movimentazione dei bambini e delle bambine da parte del personale educativo.

Deve prevedere l'accesso diretto dallo spazio attività ed un buon grado di comunicazione visiva, tramite finestre a vetro non apribili.

Gli arredi minimi previsti sono un fasciatoio a norma ed un lavandino a canale per lavare i bambini e le bambine in posizione adiacente ed alla stessa quota del fasciatoio.

8. I servizi igienici si differenziano rispetto alla fascia di età a cui vengono dedicati:

- a) per il nucleo dei piccoli non si rende necessaria la presenza di wc piccoli, poiché devono ancora acquisire la necessaria autonomia di movimento per l'uso;
- b) per il nucleo dei medi e grandi, devono prevedere un wc piccolo ogni sette bambini.

9. In generale, lo spazio dedicato ai servizi igienici è integrato alla sezione, con accessibilità diretta dallo spazio per le attività, o con accessibilità mediata dalla sala igienica.

Oltre ai wc piccoli, di altezza variabile tra 28 e 30 cm, dotati di cassetta di scarico idonea a facilitare la manovra ai bambini e alle bambine, devono essere presenti dei lavabi, preferibilmente a canale, di dimensioni

adeguate all'uso da parte di bambini e bambine.

Nel caso in cui sia possibile, i lavabi devono essere collocati in un antibagno, da utilizzare eventualmente anche per attività ludiche o per laboratori.

Le pavimentazioni devono essere certificate antiscivolo secondo la normativa vigente, in modo che l'eventuale spargimento di acqua non costituisca pericolo.

10. La superficie dei locali dei servizi igienici, compresa la sala igienica, deve soddisfare un indice parametrico pari ad almeno 0,75 mq per bambino per i nidi fino a trenta bambini e 0,63 mq per bambino per i nidi con più di trenta bambini.

11. Ogni sezione è dotata di spazi idonei a garantire la massima autonomia funzionale

ART. 23 – SPAZI ESTERNI

1. L'area esterna del servizio educativo ad uso esclusivo dei bambini e delle bambine costituisce un prolungamento dello spazio interno per le attività, è recintata ed organizzata ed attrezzata come ambiente educativo al fine di consentire l'esplorazione libera ed il gioco strutturato in relazione alle esigenze delle diverse età.

2. Lo spazio attrezzato all'aperto deve collocarsi in contiguità con lo spazio interno e, laddove il piano di calpestio dell'area esterna non sia alla stessa quota del piano interno, devono essere realizzate rampe di raccordo dei piani con la minore pendenza possibile al fine di agevolare la deambulazione dei bambini e delle bambine.

3. Le aree destinate a parcheggi ed alla viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini e delle bambine sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

4. Gli spazi esterni del nido autorizzati in edifici di nuova costruzione o preesistenti, dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono essere suddivisi in:

- a) un'area esterna ad uso esclusivo delle bambine e dei bambini per attività ludico educative;
- b) aree esterne di servizio.

5. Gli spazi esterni di cui al comma 1, lettera a), devono avere una superficie di almeno sette metri quadrati a bambino.

6. Per i nidi da realizzare in edifici preesistenti all'interno dei centri storici e delle aree urbane intensamente edificate, ove non sia possibile il reperimento di spazi esterni idonei, i comuni possono concedere l'autorizzazione a servizi per i quali lo spazio esterno abbia una superficie non inferiore a tre metri e cinquanta centimetri quadrati a bambino.

7. Gli spazi esterni dei nidi di nuova costruzione o in ristrutturazione, sono progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente sull'ecosostenibilità degli ambienti e dei materiali.

ART. 24 – SPAZI DI SERVIZIO

1. Gli spazi di servizio al funzionamento del nido si articolano in:

- a) atrio;
- b) segreteria;
- c) spazio infermeria/visite pediatriche;
- d) bagni e spogliatoi per il personale;
- e) cucina e dispensa;
- f) locali tecnici e di servizio (ripostigli, magazzini ecc.).

2. L'atrio si struttura come spazio aperto in contiguità con l'ingresso, preferibilmente non attraversato da percorsi per raggiungere gli spazi di servizio; si configura come uno spazio flessibile, di accoglienza e di incontro con le famiglie, e può essere utilizzato anche come spazio collettivo per le eventuali iniziative organizzate in comune tra tutte le sezioni.

Lo spazio può essere articolato facilmente tramite arredi e muretti bassi per separare eventualmente piccoli ambiti più riservati dove le famiglie possono disporre di una maggiore intimità.

3. Lo spazio per la segreteria è destinato allo svolgimento delle attività del coordinatore pedagogico e deve avere dimensioni minime conformi ai regolamenti edilizi comunali.

Nelle strutture più piccole può essere utilizzato anche per le visite periodiche del pediatra o per l'eventuale isolamento temporaneo dei bambini e delle bambine con insorte malattie.

La sua collocazione ottimale nella struttura è in diretta comunicazione con l'ingresso e l'atrio.

4. Lo spazio di infermeria/visite pediatriche, dotato di armadietto per il primo soccorso secondo la normativa vigente, è utilizzato per le visite periodiche di controllo ai bambini e alle bambine, nonché come isolamento temporaneo in caso di malattie insorte in attesa dell'arrivo dei genitori.

5. Gli spogliatoi per il personale devono essere articolati almeno in un locale, dotato di armadietti e possibilmente comunicante con i servizi igienici a loro dedicati. Inoltre, devono essere presenti un ulteriore spogliatoio e un servizio igienico, dotato oltre che di lavabo e wc, anche di doccia, per il personale addetto alla cucina, collocati in adiacenza funzionale alla cucina.

6. La cucina deve avere un accesso riservato dall'esterno tramite una zona di disimpegno che impedisca l'attraversamento della cucina o del nido da parte dei non addetti.

La sua collocazione è, di norma, in adiacenza agli spazi pranzo e, ove non possibile, perché su piano diverso, è necessaria l'installazione di un montacarichi di comunicazione o di un ascensore. In tale ultimo caso, deve essere garantito un percorso igienicamente sicuro dei cibi, che devono essere trasportati in carrelli dotati delle protezioni richieste dalla ASL.

Il locale deve avere forma possibilmente regolare, in modo da favorire l'organizzazione funzionale delle varie zone secondo la corretta sequenzialità logica delle specifiche lavorazioni di preparazione e cottura degli alimenti.

Il posizionamento delle apparecchiature deve garantire l'ispezionabilità, salvaguardando gli appositi spazi di movimento e sicurezza, evitando comunque di addossare le macchine di cottura ai muri perimetrali dei locali.

La logistica interna dovrà tener conto della separazione della zona preparazione ("pulito") e la zona di rientro ("sporco").

7. Con riferimento alle normative in materia di igiene e sicurezza sulla preparazione degli alimenti, la superficie minima destinata alla cucina deve essere tra 35 e 40 mq in un nido fino a sessanta bambini, tra i 20 e 25 mq per un nido fino a trenta bambini, tra 9 e 12 mq per un micronido.

8. La dispensa è l'ambiente di servizio alla cucina e deve essere accessibile sia dalla cucina per prelevare le derrate che dall'esterno per il rifornimento delle merci, possibilmente in prossimità di un accesso carrabile. Il locale deve essere areato direttamente con finestre, protette da retina antinsetto, montata su telaio autonomo rimovibile per la pulizia. La dotazione minima di impianti consiste in armadio frigorifero ed eventuale congelatore. Deve avere una dimensione minima tra 4 e 6 mq.

9. Il locale detersivi, di dimensione minima di 3,5 mq deve essere accessibile direttamente mediante disimpegno ventilato.

ART. 25 – ASSISTENZA SANITARIA

1. Ogni nido nomina un medico pediatra di riferimento per svolgere le funzioni di assistenza sanitaria preventiva, a chiamata o programmata.
2. La frequenza degli accessi del pediatra al nido non può essere inferiore ad una prestazione al mese.
3. Il pediatra coadiuva il personale educativo nella individuazione precoce dei disturbi e delle patologie nei bambini e nelle bambine.
4. Per i nidi a titolarità pubblica e per i posti in convenzione, il pediatra è individuato sulla base di accordi con la azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.

ART. 25 – MICRONIDO

1. Il Micronido svolge le attività proprie di un Nido ma accoglie un numero inferiore di bambini pari al massimo a quindici;
2. come tutti gli altri servizi per la prima infanzia si configura come un modello di attività educativa di sostegno alla famiglia che ha come obiettivo principale lo sviluppo del bambino sia sotto il profilo cognitivo che sotto il profilo relazionale;
3. Al Micronido si applicano le disposizioni del presente Regolamento fatta eccezione per la distinzione in sezioni suddivise per età e la percentuale del 20% riservata ai lattanti.

ART. 26 – SEZIONI PRIMAVERA

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) del D.lgs n. 65 del 13/04/2017 le Sezioni Primavera sono inserite nel sistema integrato di educazione ed istruzione con l'obiettivo di accogliere i bambini dai 24 ai 36 mesi e di favorire la continuità del percorso educativo da zero a sei anni.
2. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento dei bambini e delle bambine nella fascia di età considerata.
3. Di norma, sono aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'Infanzia.
4. Oltre a costituire un servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, rappresenta un ponte per l'ingresso alla scuola dell'infanzia, offre una risposta pedagogica alle richieste formative dei bambini nella fascia d'età 24 – 36 mesi, garantendo processi di sviluppo e apprendimento in un ambiente educativo stimolante per ciascun bambino, stabilendo un clima di relazioni sereno e favorevole al benessere generale dei bambini, definendo i presupposti di crescita cognitivi e relazionali per un'esperienza scolastica futura serena.
5. L'azione educativa si svolge sulla base di un progetto educativo proprio della Sezione Primavera, distinto da quello della struttura a cui è aggregata, che deve esplicitare come contenuti essenziali gli obiettivi in relazione alle attività educative proposte e le metodologie impiegate.

Dovrà sviluppare, in particolare, specifici percorsi educativi finalizzati al rispetto della continuità educativa Nido - Scuola dell'Infanzia.

6. La Sezione Primavera garantisce, per almeno cinque giorni a settimana e dieci mesi l'anno, un orario quotidiano di funzionamento compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di undici ore complessive.

7. Ogni Sezione dovrà contenere un numero massimo di 20 bambini in base al modello educativo ed organizzativo adottato.

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini non dovrà essere superiore a 1:10 e non inferiore a 1:8 definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo.

8. In presenza di bambini con disabilità, in mancanza di personale di sostegno, il numero dei bambini assegnato a ciascun educatore verrà ridotto in relazione al numero ed alla gravità dei casi.

ART. 27 – SERVIZI EDUCATIVI NEI LUOGHI DI LAVORO

1. I servizi educativi nei luoghi di lavoro o anche nidi aziendali, pubblici e privati, seguono tutte le regole autorizzative e di accreditamento dei nidi.

2. Possono accedere al nido aziendale i figli dei lavoratori e delle lavoratrici dell'azienda stessa, anche se provenienti da altri comuni. L'accesso al nido avviene nei limiti dei posti autorizzati e secondo le regole di accesso stabilite dall'azienda.

3. L'eventuale disponibilità residua di posti del nido aziendale è utilizzata secondo le regole stabilite dall'azienda, con priorità per l'accesso dei bambini e delle bambine residenti o domiciliati nel comune o nel municipio di pertinenza.

4. I requisiti e le modalità per la realizzazione dei servizi di cui al comma 1, nonché le modalità e i criteri per il riconoscimento di agevolazioni e di premialità vengono individuate dalla Regione.

4. Per rispondere a specifiche e documentate esigenze lavorative dei genitori, può essere concessa la facoltà di apertura nelle giornate di sabato, nelle giornate festive, durante le vacanze natalizie e pasquali, nel mese di agosto nonché in orario notturno.

ART. 28 – POLI PER L'INFANZIA

1. Al fine di consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età e di favorire la continuità educativa, la Regione, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali, programma la costituzione di Poli per l'infanzia, intesi come aree all'interno delle quali si trovano almeno un servizio educativo per l'infanzia e una scuola per l'infanzia.

2. I poli per l'infanzia sono caratterizzati da:

- a) la condivisione di servizi generali (quali, ad esempio, la segreteria, l'ufficio del coordinatore pedagogico, l'aula insegnanti, la cucina/sporzionamento dei pasti), di spazi collettivi (quali ad esempio l'area esterna, il salone) e di risorse professionali (quali il personale amministrativo, il personale ausiliario, il personale di coordinamento);
- b) l'integrazione dei percorsi secondo un progetto di continuità educativa zero sei anni.

3. La continuità educativa viene costruita e sostenuta nel tempo attraverso:
 - a) l'esplicitazione dei riferimenti ideali in un progetto educativo identitario comune;
 - b) l'attribuzione ad un'unica figura delle funzioni di coordinamento pedagogico zero sei anni;
 - c) la programmazione lungo l'anno educativo di alcuni collegi unitari con tutto il personale;
 - d) la progettazione e la realizzazione di occasioni formative interne rivolte a tutto il personale.
4. Il progetto educativo, in particolare, sviluppa l'integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte attraverso adeguate modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambini e delle bambine e dei turni del personale.
5. La formazione continua è uno degli obiettivi strategici del sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni.
6. I soggetti gestori, nella programmazione e nella realizzazione della formazione obbligatoria annua, dedicano il cinquanta per cento delle attività formative ad iniziative congiunte tra gli educatori del servizio educativo per l'infanzia e gli insegnanti della scuola dell'infanzia.
7. Il personale educativo che abbia maturato almeno quaranta ore di formazione specifica sulla continuità educativa per l'integrazione zero sei anni, può essere utilizzato, in caso di necessità, per le sostituzioni temporanee per massimo tre giorni presso l'altro servizio presente nello stesso polo.

ART. 29 – EDUCAZIONE SPERIMENTALE ALL'APERTO

1. Sotto il termine "educazione all'aperto" sono comprese una grande varietà di esperienze pedagogiche caratterizzate da una didattica attiva che si svolge in ambienti esterni alla scuola e che è impostata sulle caratteristiche del territorio e del contesto sociale e culturale in cui il servizio educativo è collocato.
2. L'obiettivo è quello di valorizzare l'ambiente esterno, nelle sue diverse configurazioni come ambiente educativo, tramite esperienze dirette che rispondono al bisogno naturale dell'infanzia di esplorazione e scoperta nonché tramite progetti di educazione e sostenibilità ambientale. La caratteristica principale dell'educazione sperimentale all'aperto è la libertà esplorativa, osservativa e manipolativa con cui i bambini e le bambine possono relazionarsi all'ambiente naturale esterno attraverso esperienze concrete e dirette. L'educazione sperimentale all'aperto ha una finalità educativa e formativa tale da accrescere le capacità di socializzazione dei bambini e delle bambine in un contesto di rispetto reciproco e per l'ambiente circostante.
3. L'educazione sperimentale all'aperto è rivolta sia alla ai bambini del nido che ai bambini della scuola dell'infanzia. Si può svolgere presso fattorie, aree verdi sia pubbliche che private, agriturismi, riserve e parchi naturali, piazze e luoghi pubblici, attraverso il ricorso a processi educativi e di apprendimento innovativi che valorizzino il protagonismo delle bambine e dei bambini.
4. Nel caso in cui le attività educative sperimentali all'aperto ricadano all'interno di un'area naturale protetta le disposizioni di cui al presente articolo devono tenere conto delle competenze attribuite agli enti di gestione delle aree naturali protette dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
5. Le attività educative sperimentali all'aperto devono adottare il progetto educativo che è garantito nella sua attuazione da un coordinatore pedagogico, considerando e valorizzando, per lo

svolgimento di tale funzione, in particolar modo le figure che hanno maturato competenze specifiche nell'“*outdoor education*”.

Il coordinatore pedagogico svolge le sue funzioni insieme agli educatori e al personale ausiliario, sempre operando nel principio della collegialità e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel progetto educativo.

6. il progetto educativo, caratterizzato da attività svolte prevalentemente all'aperto, prevede in particolare:

- a) un protocollo di sicurezza, di tutela della salute delle bambine e dei bambini e di prevenzione dei rischi specifici connessi all'attività all'aperto;
- b) l'utilizzo da parte delle bambine e dei bambini di un abbigliamento adeguato alle attività all'aria aperta tale da consentire l'accesso all'ambiente esterno in tutte le condizioni climatiche e stagionali;
- c) spazi interni ridotti in misura del 30% rispetto a quelli previsti dalla l.r. 7/2020;
- d) spazi esterni a disposizione in misura non inferiore a 50 mq/bambino;
- e) il personale educativo, secondo la disciplina del singolo servizio, è specificatamente formato per l'educazione all'aperto;
- f) la cassetta di pronto soccorso deve essere dotata di idonei medicinali antiallergici e disinfettanti specifici per la vita all'aperto, indicati dal proprio medico competente, per eventuali punture di insetti o animali o piante.
- g) In caso di servizio di educazione all'aperto insediato all'interno di un parco, oasi o riserva naturale o, comunque, qualunque area pubblica, il richiedente dovrà
- h) allegare alla domanda di autorizzazione anche il nullaosta del soggetto gestore delle aree naturali protette.

ART. 30 – AUTORIZZAZIONE

1. I servizi di educazione sperimentale all'aperto sono soggetti a autorizzazione rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicato il servizio.

2. L'autorizzazione al funzionamento ha una durata massima di cinque anni.

3. Possono presentare domanda di autorizzazione:

- a) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia che intendono ampliare l'offerta dei propri servizi avvalendosi dell'educazione sperimentale all'aperto;
- b) altri enti che intendono organizzare e gestire servizi di educazione sperimentale all'aperto presso strutture terze (fattorie, agriturismi, parchi e riserve naturali, etc.) in collaborazione con servizi educativi per l'infanzia e scuole per l'infanzia.

4. La domanda di autorizzazione è presentata dal gestore o legale rappresentante e contiene:

- a) generalità del gestore o del legale rappresentante in caso di ente;
- b) denominazione e ragione sociale in caso di ente;
- c) sede del servizio.

5. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

- a) progetto educativo, con particolare riferimento alla strategia educativa basata sulla pedagogia attiva e sull'apprendimento esperienziale all'aperto;
- b) generalità e curriculum vitae del coordinatore pedagogico;
- c) relazione contenente la descrizione dei requisiti organizzativi del servizio che si intende offrire con particolare riferimento agli spazi esterni e alle regole relative alla sicurezza, con

specifica indicazione delle misure adottate per il superamento delle barriere architettoniche derivanti dall'ambiente naturale.

- d) nulla osta igienico sanitario della ASL territorialmente competente;
- e) tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell'ASL nel caso sia prevista la somministrazione di pasti e bevande. In tal caso, inoltre, è necessario allegare il piano di autocontrollo sull'igiene dei prodotti alimentari, redatto secondo le metodologie del sistema HACCP;
- f) elenco degli accordi di collaborazione stipulati con i servizi educativi per l'infanzia e le scuola per l'infanzia;
- g) dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7.

6. Gli spazi interni del servizio devono avere una superficie minima di 5 mq a bambino; gli spazi esterni devono avere una superficie minima di 15 mq a bambino.

7. Al fine di tutelare i bambini e le bambine e la qualità del servizio educativo, il servizio sperimentale all'aperto deve possedere i seguenti requisiti:

- a) rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia, sicurezza, salubrità e
- b) igiene;
- c) accessibilità degli spazi tale da garantire il superamento di ogni eventuale barriera architettonica, tenendo conto anche dei fattori sensoriali e cognitivi;
- d) assicurazione per il personale e per l'utenza.

PARTE IV SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI

ART. 31 – SPAZIO GIOCO

1. Lo spazio gioco, nel rispetto della normativa vigente, accoglie bambine e bambini dai dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevede il servizio di mensa e consente una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere.

2. Lo spazio gioco garantisce, per almeno cinque giorni la settimana e dieci mesi l'anno, un orario quotidiano di funzionamento compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di undici ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l'eventuale interruzione del servizio fra la mattina ed il pomeriggio.

Qualora l'interruzione non sia prevista, ciascun bambino può frequentare per un massimo di cinque ore giornaliere.

3. Può prevedere il consumo di merende con prodotti confezionati e non forniti dalle famiglie o acquistati dal gestore e conservati secondo le normative vigenti.

In tal caso, il personale deve essere formato, abilitato ed espressamente autorizzato dalla famiglia allo sporzionamento, ai sensi della normativa vigente in materia.

Nel caso di merende non confezionate, dovrà essere individuato dal gestore un operatore formato e abilitato come responsabile HACCP.

4. Gli spazi gioco devono rispettare i requisiti previsti per i nidi dalla legge e dal presente regolamento.

5. Previa valutazione del comune, lo spazio gioco può realizzarsi in edifici preesistenti all'interno dei centri storici o in aree urbane intensamente edificate, privi di spazi esterni adeguati.

ART. 32 – NIDO DOMESTICO

1. Il Nido domestico è un servizio educativo realizzato in abitazioni private, solitamente il domicilio dell'educatore titolare o altri locali, comunque in contesti di tipo domiciliare, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per la civile abitazione e dei requisiti di sicurezza certificati nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, è dotato di un locale dedicato alle attività non inferiore a 20 metri quadrati netti (esclusi i mobili e i giochi) oltre agli spazi dedicati al cambio ed all'igiene dei bambini, con le caratteristiche definite al comma 5.

2. Il Nido domestico accoglie fino a un massimo di cinque bambini in età compresa tra tre e trentasei mesi d'età e tra i bambini iscritti dovranno essere compresi anche eventuali figli/e dell'educatore, se presenti al momento dello svolgimento del servizio, fino all'età di 6 anni compiuti.

3. Il Nido domestico, al fine di garantire orari flessibili in risposta alle esigenze delle famiglie, ha un orario quotidiano non superiore alle otto ore, per almeno cinque giorni alla settimana e dieci mesi l'anno. In virtù della sua flessibilità garantisce la frequenza dei bambini e delle bambine non necessariamente in contemporanea.

A tal fine, il gestore predispose un apposito calendario delle attività con orario di entrata ed uscita e numero massimo di bambini che possono frequentare ciascuna attività.

Possono essere iscritti al Nido domestico un massimo di otto bambini, fermo restando il limite di cinque bambini per ciascuna attività.

4. Il nido domestico è gestito da almeno un'unità di personale educativo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 e con un'esperienza almeno biennale svolta presso nidi d'infanzia che opera in collaborazione con un ente del Terzo settore che svolge attività nel campo dei servizi educativi e dovrà essere in possesso di esperienza almeno quinquennale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

5. Il nido domestico:

- a) non richiede mutamento di destinazione d'uso dell'immobile;
- b) è dotato di un locale di almeno venti metri quadrati riservato all'accoglienza ed alle attività delle bambine e dei bambini e di un servizio igienico completo dedicato al cambio e all'igiene degli stessi;
- c) è dotato di autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione intesa come separazione interna;
- d) non può essere ubicato a un piano seminterrato;
- e) deve possedere caratteristiche necessarie a garantire la salvaguardia della salute e del benessere delle bambine e dei bambini.

6. Le attività di pulizia e riordino generale dei locali sono svolte al di fuori dell'orario di funzionamento del servizio.

7. In caso di frequenza superiore alle cinque ore è previsto il servizio di somministrazione del pasto principale che può avvenire anche tramite fornitura del pasto da parte delle famiglie.

Il cibo dovrà essere consegnato in appositi contenitori, che vanno posizionati in un ripiano dedicato nel frigo, in modo che non entri in contatto con i prodotti presenti nel frigo appartenenti alla famiglia dell'educatore/trice.

In alternativa la famiglia può lasciare cibi industriali confezionati, sarà cura dell'educatore/trice verificare la scadenza del prodotto prima di ritirarla dalla famiglia.

Il pasto può essere somministrato esclusivamente da personale certificato HACCP per lo sporzionamento. Nel caso in cui il pasto venga preparato all'interno della struttura l'operatore deve essere formato e abilitato come responsabile HACCP distinto dall'educatore titolare del servizio.

Le merende sono due, quella del mattino e quella del pomeriggio, sono fornite dalla famiglia e possono essere sia in forma fresca (frutto, pappina) che in forma industriale (merendine, omogenizzati, ecc.).

Nel caso di merendina industriale confezionata, sarà cura dell'educatore/trice verificare la scadenza del prodotto prima di ritirarla dalla famiglia.

9. Come gli altri Servizi educativi, il nido domestico adotta un progetto educativo.

10. L'ente o il gestore di cui al comma 1:

- a) garantisce il supporto tecnico psico-pedagogico nell'elaborazione e nella valutazione del progetto educativo;
- b) elabora indirizzi metodologici e logistico-operativi per lo svolgimento del servizio;
- c) organizza incontri e momenti di collaborazione e di partecipazione con le famiglie dei bambini;
- d) cura la formazione continua in servizio dell'operatore;
- e) provvede alle sostituzioni del personale educativo in caso di malattia o altro impedimento nonché alla reperibilità di una figura adulta che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno;
- f) adotta un sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;
- g) cura il raccordo con i servizi comunali e promuove la continuità con la scuola dell'infanzia.

11. Ai Nidi domestici si applica la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente Regolamento come per gli altri Servizi educativi per l'infanzia.

Il Comune svolge attività di monitoraggio e verifica sul funzionamento del Servizio.

ART. 33 – CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE

1. Il centro per bambine e bambini e famiglie, che accoglie bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. 65/2017, offre un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità.

Non prevede il servizio di mensa e consente la frequenza flessibile.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia, il centro può svolgere percorsi di educazione alla genitorialità, all'analisi pedagogica dei bisogni educativi delle bambine e dei bambini, di solidarietà reciproca, di promozione della comunità educante del territorio attraverso gruppi di incontro tematici, di consulenza educativa e/o di auto mutuo aiuto tra genitori che frequentano il centro.

3. Il centro per bambine e bambini offre un'organizzazione idonea a consentire una frequenza diversificata nel corso della giornata, anche saltuaria e per brevi periodi, in funzione alle esigenze delle famiglie e in relazione alla ricettività della struttura.

4. Il Centro per i bambini e le famiglie deve possedere i seguenti requisiti:

- a) una superficie di almeno 6 mq. a bambino negli spazi interni, e di 10 mq. a bambino, nel

- caso in cui il servizio disponga di esterni;
- b) un vano di ingresso;
- c) zone comuni per le attività rivolte, congiuntamente, ai bambini e agli adulti;
- d) zone distinte, di uso esclusivo degli adulti o dei bambini;
- e) servizi igienici distinti per gli adulti e per i bambini, questi ultimi realizzati per favorire la loro autonomia e facilitare le operazioni del personale;
- f) uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia.

PARTE V AUTORIZZAZIONI

ART. 34 – AUTORIZZAZIONI

1. Nel rispetto delle specifiche caratteristiche previste per ciascun servizio educativo disciplinato dal presente regolamento, previa acquisizione delle certificazioni o autocertificazioni in materia di sicurezza, igiene e sanità previste dalla normativa vigente, il Comune rilascia un'autorizzazione al servizio educativo.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata al possesso da parte del servizio educativo dei requisiti comuni di cui alla parte II e di quelli specifici per le singole tipologie di servizio che costituiscono elementi essenziali di qualità del servizio educativo, nonché all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di settore, compreso il rispetto degli inquadramenti professionali e all'attuazione delle norme per la sicurezza sul lavoro.
3. I soggetti gestori inviano al Comune, con periodicità annuale, una dichiarazione concernente la permanenza del possesso dei requisiti di cui al comma 2, fatta salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza da parte del comune, ai sensi dell'articolo 39.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere ceduta a terzi solo a seguito di trasferimento, in qualsiasi forma, del possesso o della detenzione della struttura in cui si eroga il servizio educativo a un soggetto diverso da quello autorizzato e previa verifica della permanenza dei requisiti strutturali e organizzativi in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione da parte del Comune che provvede alla relativa voltura, nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, dell'articolo 2112 del codice civile e dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee) e successive modifiche.
5. In caso di decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione di cui comma 1, gli eredi hanno facoltà di proseguire nell'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a un anno dal decesso, entro il quale gli stessi, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, possono cedere a soggetti terzi l'autorizzazione all'esercizio ai sensi del comma 4 ovvero richiedere la voltura dell'autorizzazione in proprio favore.
6. Non rientrano nelle ipotesi di cessione dell'autorizzazione, di cui ai commi 4 e 5, e comportano solo una modifica del provvedimento autorizzativo:
 - a) le trasformazioni della forma giuridica, della denominazione, della ragione sociale o della sede legale del soggetto giuridico precedentemente autorizzato all'esercizio;
 - b) la sostituzione del rappresentante legale della persona giuridica o ente del Terzo settore.
7. Le autorizzazioni di cui al comma 1 decadono in caso di:
 - a) estinzione del soggetto autorizzato;

- b) rinuncia del soggetto autorizzato;
- c) scadenza del termine previsto nel provvedimento di autorizzazione, salvo procedimento di rinnovo;
- d) provvedimenti definitivi sanzionatori adottati dall'autorità giudiziaria, con sentenza passata in giudicato, nei confronti della persona fisica titolare dell'autorizzazione o del legale rappresentante del soggetto autorizzato;
- e) trasferimento dell'autorizzazione in mancanza della verifica dei requisiti.

ART. 35 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. Il Comune predispone idonei processi informatici al fine di rendere più agevole l'inoltro della domanda di autorizzazione, il rilascio della stessa e la dichiarazione annuale di permanenza del possesso dei requisiti,
2. Il Comune, entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, inserisce sul portale regionale dedicato i dati relativi al servizio educativo autorizzato ed il relativo atto di autorizzazione al funzionamento.
3. Il gestore del servizio espone nella bacheca dei locali del servizio l'autorizzazione al funzionamento.
4. Ogni autorizzazione al funzionamento è relativa ad un singolo servizio educativo.
È possibile autorizzare più servizi educativi nella stessa struttura a condizione che sia garantita l'autonomia funzionale di ciascun servizio.
5. La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto gestore (persona fisica) o dal legale rappresentante della persona giuridica e contiene:
 - a) generalità del gestore o del legale rappresentante;
 - b) denominazione e ragione sociale del gestore persona giuridica;
 - c) generalità del titolare del servizio, se diverso dal gestore;
 - d) esatta tipologia del servizio educativo per il quale è richiesta autorizzazione;
 - e) sede del servizio educativo.
6. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
 - a) fotocopia del documento di identità in corso di validità del gestore o legale rappresentante;
 - b) copia dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto in caso di gestore persona giuridica;
 - c) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata dal gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica, attestante, in particolare:
 - 1) il contratto di gestione del servizio e la relativa durata in caso di non coincidenza tra il titolare e il gestore;
 - 2) il titolo di disponibilità dell'immobile sede del servizio educativo con indicazione specifica della durata;
 - 3) la ricettività massima determinata secondo i parametri indicati agli articoli 21 e 22 della legge;
 - 4) l'età minima e massima dei bambini ammessi;
 - 5) l'indicazione dei mezzi finanziari, patrimoniali e strumentali a disposizione;
 - 6) l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di settore, compreso il rispetto degli inquadramenti professionali e l'attuazione delle norme per la sicurezza sul lavoro;
 - 7) la rispondenza degli spazi e degli arredi agli standard strutturali previsti dalla legge e dalla relativa normativa di attuazione;

- d) progetto educativo, descrittivo delle modalità organizzative del servizio nonché delle linee pedagogiche cui lo stesso si ispira;
- e) menù e tabelle dietetiche approvate dalla ASL competente;
- f) carta dei servizi;
- g) documento di valutazione dei rischi;
- h) copia della polizza assicurativa del personale, dell'utenza e verso terzi, contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso;
- i) dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- l) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, in caso di servizio ad offerta pubblica;
- m) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 firmata dal gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica, attestante:
 - 1) il permesso di costruire nel caso di nuova costruzione o della S.C.I.A. nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente;
 - 2) il certificato di agibilità;
 - 3) la destinazione di uso;
 - 4) la dichiarazione di conformità degli impianti;
 - 5) la S.C.I.A. per l'attivazione all'esercizio della cucina, se prevista per il servizio educativo;
 - 6) la S.C.I.A. relativa alla prevenzione incendi se prevista per il servizio educativo;
- n) nulla osta igienico-sanitario rilasciato dalla ASL territorialmente competente.

3. Alla domanda sono altresì allegati i seguenti elaborati progettuali redatti, timbrati e sottoscritti in originale da un professionista abilitato:

- a) inquadramento territoriale ed urbanistico;
- b) planimetria generale, in scala 1:200 o 1:500, dell'edificio in cui è inserito il servizio educativo e della relativa area esterna e dell'area a verde di pertinenza esclusiva;
- c) piante, prospetti e sezioni significative dei locali dove avviare il servizio educativo, in scala 1:100 (ante operam e post operam), con l'indicazione per ciascun ambiente delle quote, delle altezze nette, della destinazione d'uso, della superficie utile e delle superfici aeroilluminanti;
- d) planimetria degli spazi interni ed esterni con individuazione e differenziazione, mediante campitura colorata, degli spazi secondo i parametri indicati dagli articoli 22 e 23 del presente regolamento. In tale elaborato deve essere presente una tabella riepilogativa con il totale delle superfici al fine della determinazione e verifica della ricettività massima;
- e) planimetria quotata con la disposizione e l'ingombro degli arredi;
- f) relazione, corredata da schede tecniche o altra idonea documentazione, che attesti la conformità degli arredi alla normativa vigente in materia di sicurezza con particolare riferimento ai bambini;
- g) relazione tecnica sul rispetto della normativa vigente sul superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

4. La domanda di autorizzazione per i servizi sperimentali all'aperto è disciplinata dall'articolo 30 del presente regolamento.

5. Il comune, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, verificata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti nonché la rispondenza dei locali e delle attrezzature alle norme tecniche previste dalla legge e dal presente regolamento, rilascia l'autorizzazione dando atto:

- a) della regolarità della domanda presentata;
- b) della tipologia di servizio educativo autorizzato;

- c) dell'idoneità dei locali, sia in relazione alla loro ubicazione, che alle necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalità degli stessi, nonché dei relativi impianti e servizi;
- d) del gestore del servizio e del legale rappresentante;
- e) del titolare del servizio e del legale rappresentante, se diverso;
- f) del titolo di disponibilità dell'immobile sede del servizio;
- g) della ricettività massima della struttura espressa in numero posti;
- h) dell'attestazione di deposito della S.C.I.A. prevenzione incendi ove prevista;
- i) del certificato di agibilità e destinazione d'uso dell'immobile;
- l) della scadenza dell'autorizzazione al funzionamento.

6. Nel caso di affidamento del servizio educativo da parte dei comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente regolamento, la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione viene effettuata nell'ambito della relativa procedura di evidenza pubblica. L'affidamento del servizio educativo costituisce titolo autorizzativo.

7. La durata dell'autorizzazione al funzionamento non può essere superiore alla durata del titolo di disponibilità dell'immobile sede del servizio educativo.

8. In caso di servizio educativo gestito da soggetto diverso dal titolare la durata dell'autorizzazione non può essere superiore alla durata del contratto di gestione del servizio.

9. La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione è presentata dal gestore al Comune entro i novanta giorni precedenti la scadenza dell'autorizzazione stessa.

10. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere rilasciato solo nel caso in cui non vi siano modifiche sostanziali e la scadenza sia legata esclusivamente alla disponibilità dell'immobile.

11. Ove il gestore del servizio educativo abbia necessità di trasferire temporaneamente il servizio presso altra struttura, presenta domanda di autorizzazione temporanea al Comune.

12. L'autorizzazione temporanea al funzionamento può essere richiesta per un massimo di dodici mesi e solo per i seguenti comprovati motivi:

- a) ristrutturazione edilizia;
- b) adeguamento degli impianti a sopravvenute normative;
- c) situazioni di pericolo e incolumità dei bambini.

13. L'autorizzazione temporanea al funzionamento è rilasciata dal Comune previa verifica della conformità della struttura ai requisiti di funzionamento del servizio, limitatamente agli aspetti di igiene, distributivi, dimensionali e funzionali della sede temporanea proposta. Il rispetto di tali requisiti nella sede temporanea proposta può essere attestato tramite la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) firmata da un tecnico abilitato.

ART. 36 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. In caso di modifiche sostanziali delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa previgente, fatta eccezione per la variazione del numero dei posti autorizzati, la autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 1, del presente regolamenti decade e deve essere presentata domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione.

2. Per modifiche sostanziali di cui al comma 1 si intendono le opere che comportano modifiche dimensionali dello stato dei luoghi. Non sono considerate sostanziali le modifiche organizzative

nonché i cambi di uso funzionale degli ambienti purché effettuati nel rispetto della normativa vigente.

ART. 37 – ACCREDITAMENTO

1. La Regione Lazio, al fine di promuovere lo sviluppo e il miglioramento qualitativo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, istituisce la procedura di Accreditamento dei servizi educativi a titolarità pubblica e privata;

2. ai fini dell'accREDITamento, con apposita deliberazione, la Giunta regionale definisce ulteriori requisiti qualitativi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione tra i quali gli strumenti e le metodologie di valutazione del servizio, che comportino anche il diretto coinvolgimento delle famiglie nonché i relativi criteri e modalità.

3. L'accREDITamento di cui al comma 1 costituisce:

- a) per i servizi a titolarità privata già autorizzati, condizione per l'accesso al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici;
- b) per i servizi a titolarità pubblica, condizione per il funzionamento stesso del servizio.

3. L'accREDITamento è concesso dal Comune sulla base dei criteri e modalità, stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

ART. 38 – CONVENZIONAMENTO

1. Al fine di ampliare l'offerta di servizi educativi, il Comune stipula apposite convenzioni con i servizi educativi accREDITati ai sensi dell'articolo 37.

2. Il Comune, mediante Avviso Pubblico, attiva annualmente una procedura finalizzata alla formazione di un Albo di servizi educativi per l'infanzia accREDITati ai sensi dell'art. 37 ed in possesso dell'autorizzazione al funzionamento nonché dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008).

ART. 39 – SISTEMA INFORMATIVO

1. Ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 7/2020, il sistema informativo regionale dei servizi educativi organizza i flussi informativi provenienti dai Comuni e dai soggetti gestori al fine di:

- a) effettuare un monitoraggio annuale sullo stato di attuazione della L.R. n. 7/2020, sulle dimensioni e le caratteristiche del sistema di offerta attivata nel territorio;
- b) fornire un servizio informativo accessibile ai cittadini;
- c) supportare la programmazione regionale dei servizi educativi per la prima infanzia.

2. La Regione e i Comuni sono autorizzati, al trattamento e alla diffusione, in forma aggregata, dei dati raccolti nell'ambito del sistema informativo di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua:

- a) la tipologia dei dati da acquisire;
- b) le modalità per la raccolta e l'elaborazione dei dati;
- c) le risorse per le attività del sistema informativo;
- d) le modalità di erogazione delle informazioni sui servizi ai cittadini.

4. I soggetti gestori forniscono annualmente al Comune le informazioni sulle richieste affinché confluiscono nel sistema informativo di cui al comma 1, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 38. Il Comune trasmette annualmente le informazioni alla direzione regionale competente.

5. Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, il sistema informativo si integra con gli altri sistemi operanti nel settore sociale ed educativo attivati sul territorio da soggetti pubblici, privati e dagli enti del Terzo settore.

ART. 40 – VIGILANZA

1. Il Comune esercita la funzione di vigilanza sui servizi educativi autorizzati e accreditati, mediante almeno un'ispezione all'anno e, ove possibile, più di una volta all'anno, senza preavviso, al fine di verificare il benessere delle bambine e dei bambini e l'attuazione del progetto educativo. Inoltre, verifica la permanenza dei requisiti strutturali, organizzativi e gestionali stabiliti dalla legge e dal presente regolamento

2. A tale scopo il Comune si dota di propri strumenti, quali ad esempio schede/check list, per svolgere le verifiche in modo puntuale ed omogeneo. Il Comune è tenuto a dare continuità nel tempo all'azione di vigilanza, effettuando ispezioni ai sensi dell'articolo 54 della L.R. n. 7/2020, anche su segnalazione.

3. Le aziende sanitarie locali esercitano la vigilanza sui servizi educativi presenti sul rispettivo territorio per gli aspetti inerenti il rispetto della normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere delle bambine e dei bambini e del personale addetto.

ART. 41 – SANZIONI

1. Salvo che il fatto costituisca reato:

- a) se il soggetto titolare o gestore del servizio educativo non consente l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 37, il Comune, previa diffida, provvede alla sospensione del servizio;
- b) se il Comune accerta il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 38, assegna, previa diffida, un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione del servizio;
- c) se il Comune accerta la non permanenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento, provvede, previa diffida ai fini dell'adeguamento, alla sospensione del servizio;
- d) se il Comune accerta il funzionamento di un servizio educativo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 34, ne sospende, con effetto immediato, l'attività ed irroga la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro;
- e) qualora il servizio educativo sospenda l'attività per un periodo superiore a trenta giorni in assenza di preventiva comunicazione al comune competente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.500,00 euro a un massimo di 7.500,00 euro.

2. Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dal Comune nei provvedimenti di diffida di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ovvero di reiterazioni delle violazioni ivi previste, il Comune dispone la chiusura del servizio.

3. Il Comune applica le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

ART. 42 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per i servizi educativi già autorizzati ai sensi della normativa vigente, l'autorizzazione rimane valida salva diversa valutazione del Comune, e comunque per un periodo non superiore a venti anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Per i procedimenti finalizzati alla realizzazione dei nidi avviati prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune possono disporre eventuali deroghe ai requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 solo qualora i relativi lavori siano già effettivamente iniziati.

3. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37 gli accreditamenti dei nidi d'infanzia continuano ad essere concessi con provvedimento regionale secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 903 istitutiva del sistema di accreditamento regionale dei nidi d'infanzia.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 65/2017, continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi i titoli di studio previsti dalla legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 (Norme sugli asili-nido) e dalla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) e successive modifiche, conseguiti entro la data del 31 maggio 2017.

5. Può continuare a svolgere l'attività di preparazione dei pasti il personale già addetto a tali ambiti alla data di entrata in vigore della presente legge anche se privo dei requisiti stabiliti dall'articolo 8, comma 3.

6. I procedimenti amministrativi già avviati, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'erogazione di contributi o altre misure di sostegno previste dalla L.R. 59/1980, restano regolati dalle disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

